

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Corte di Cassazione

Inadempimento della controparte - Parte non inadempiente - Legittima sospensione dell'adempimento della propria obbligazione pecuniaria - Mora - Insussistenza - Applicabilità dell'art. 1224 c.c. - Esclusione - Limiti.

Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI